



**PROVINCIA DI TRENTO**

**COMUNE DI PIEVE TESINO**

**VARIANTI PUNTUALI PER OPERA PUBBLICA  
AL PIANO REGOLATORE COMUNALE**

**ai sensi dell'art. 39, c.2, della L.P. 15/2015**

Data  
**SETTEMBRE 2023**



**ADOZIONE DEFINITIVA**

Studio Associato  
Arch.tti SORDO F. & A.  
via Piave, 25  
38079 Tione (Tn)  
[info@studiosordo.it](mailto:info@studiosordo.it)

PROGETTISTA:  
**Arch. Alessandra Sordo S.**

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO  
  
Dott. Arch. ALESSANDRA SORDO SICHERI  
ISCRIZIONE ALBO N. 813

ALLEGATO:

**B**

CONTENUTO:

**NORME DI ATTUAZIONE**

**NORME DI ATTUAZIONE IN VIGORE  
ADOZIONE DEFINITIVA**

## **Art. 57 – Aree a parcheggi**

1. Gli spazi destinati a parcheggio sono inedificabili salvo che gli interventi edilizi non riguardino fabbricati destinati esclusivamente al ricovero ed alla sosta di veicoli in soprasuolo (max un piano) o in sottosuolo.

2. I parcheggi potranno essere arricchiti con alberi, pavimentati con grigliato inerbito e mascherati con fitte siepi sempreverdi.

3. Dovranno essere previsti idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche.

## **NORME DI ATTUAZIONE DI VARIANTE ADOZIONE DEFINITIVA**

## **Art. 57 – Aree a parcheggi**

1. Gli spazi destinati a parcheggio sono inedificabili salvo che gli interventi edilizi non riguardino fabbricati destinati esclusivamente al ricovero ed alla sosta di veicoli in soprasuolo (max un piano) o in sottosuolo.

2. I parcheggi potranno essere arricchiti con alberi, pavimentati con grigliato inerbito e mascherati con fitte siepi sempreverdi.

3. Dovranno essere previsti idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche.

4. L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – articoli 16.17.18.19.29.31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisato nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n.495 – articolo 26).

**NORME DI ATTUAZIONE DI RAFFRONTO  
ADOZIONE DEFINITIVA**

## **Art. 57 – Aree a parcheggi**

1. Gli spazi destinati a parcheggio sono inedificabili salvo che gli interventi edilizi non riguardino fabbricati destinati esclusivamente al ricovero ed alla sosta di veicoli in soprasuolo (max un piano) o in sottosuolo.

2. I parcheggi potranno essere arricchiti con alberi, pavimentati con grigliato inerbito e mascherati con fitte siepi sempreverdi.

3. Dovranno essere previsti idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche.

**4. L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – articoli 16.17.18.19.29.31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisato nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n.495 – articolo 26).**